



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927 Fax 045 6589912

www.comunemalcesine.it info@comunemalcesine.it protocollo@pec.comunemalcesine.it

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L' ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) IN EMERGENZA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MALCESINE QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (sino al 25.3.2020, salvo proroga).

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ove è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19 - art.4 "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale" che stabilisce alla lettera a) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

Visto, sempre in tal senso, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all'art. 1, comma 6, dispone: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Considerato che l'art.1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e l'art.2 lettera r) del richiamato Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, ribadiscono la stessa indicazione;

Vista la legge 124/2015, art. 14, comma 2, in materia di attivazione di modalità di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 81/2017, ed in particolare il capo II, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", che con gli articoli da 18 a 23 ha introdotto il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamata la Direttiva n. 3 del 1° giugno 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione degli indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e le linee guida contenenti regole relative all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Vista con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione **Fabiana Dadone**, concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale si dà atto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 Della L. n. 124-2015 dal D.L n. 9 del 2 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

Vista, inoltre, la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12/03/2020, con la quale, in connessione allo stato di speciale emergenza decretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il sopra richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020, si sollecitano le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ad attivare al più presto e con modalità semplificate ed accelerate, forme di lavoro agile in favore dei propri dipendenti cui non sia richiesta necessariamente la presenza fisica presso il luogo di lavoro, in deroga all'accordo individuale di cui alla legge 81/2017;

Considerato che, di norma, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

Rilevato che nella speciale contingenza attuale, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di contrastare il più efficacemente possibile il diffondersi del contagio del virus pandemico, per espressa disposizione della fonte legale è possibile derogare ad alcuni passaggi formali e intraprendere in via d'urgenza l'attivazione del lavoro agile per i dipendenti dell'ente per i quali l'Amministrazione ritiene ciò sia possibile, in funzione del profilo professionale e delle mansioni svolte, escludendo dall'applicazione dell'istituto de quo unicamente le attività collegate all'emergenza e quelle che le amministrazioni individuino come indifferibili e da rendere in presenza;

Tenuto conto del proprio decreto protocollo n. 3827 del 13.3.2020, di individuazione delle attività da rendere in presenza;

Riscontrato che l'esplosione del Coronavirus rappresenta la più grande emergenza sanitaria degli ultimi anni;

Ritenuto che, in questa situazione così critica, lo smart working sia una delle soluzioni per continuare a garantire i servizi ai cittadini, prevedendo modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile presso il Comune di Malcesine;

Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che sia necessario e urgente, fino al 25 marzo 2020 e fatte salve eventuali proroghe del predetto termine disposte a norma di legge, attivare presso il Comune di Malcesine il ricorso al lavoro agile o smart working in emergenza, che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al richiamato d.p.c.m. 11 marzo 2020, diviene la ordinaria modalità di prestazione lavorativa del personale dipendente dell'ente, con l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di attuazione e con la esclusione delle sole attività speciali individuate separatamente;

Evidenziato che l'attivazione del percorso di cui sopra persegue la conciliazione della tutela della salute dei dipendenti ed in senso generale della popolazione attraverso il contenimento dell'espansione epidemica con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione da garantirsi presidiando i livelli qualitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza;

Rilevato che è necessario, pertanto, disciplinare le modalità di attuazione del Lavoro Agile in Emergenza - LAE, da disciplinare con separato atto, definendola come ordinaria forma di organizzazione della prestazione lavorativa nell'attuale contingenza di emergenza sanitaria;

Dato atto che è necessario contestualmente valutare e garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete informativa aziendale;

Rilevato che l'art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, così dispone: «si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, (...)», e che, pertanto, i dipendenti saranno collocati in congedo per ferie fino all'attivazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di cui sopra;

Dato atto che, nel rispetto delle norme istitutive del lavoro agile o smart working, dall'adozione del presente atto non debbono scaturire nuovi o maggiori oneri per la P.A.;

Evidenziata l'esigenza di rivedere i propri modelli organizzativi;

Viste le richieste pervenute dal personale dipendente;

Considerato che per motivi precauzionali, il personale dipendente potrebbe trovarsi nella condizione di ottemperare alle misure prescritte della quarantena;

Limitatamente al periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 25.3.2020, salvo proroga;

Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta comunale, di apposito regolamento per la disciplina del Lavoro Agile in Emergenza;

Evidenziato che il dipendente dovrà dichiarare di essere preventivamente ed autonomamente dotato di un desktop, di una connessione internet «protetta» e di uno smartphone su cui essere contattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità «agile»;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

In via emergenziale e per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 individuato al d.p.c.m. 11 marzo 2020 (al momento fino al 25.3.2020), fatte salve eventuali successive proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia, DI ISTITUIRE LA PRESTAZIONE DI LAVORO AGILE IN EMERGENZA destinata ai dipendenti del Comune di Malcesine.

Tenuto conto del proprio decreto prot. 3827 del 13.3.2000, di individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:

PRECISA

1) Che i servizi che **non** potranno essere oggetto di lavoro agile in emergenza sono quelli relativi a:

Area “pianificazione finanziaria e controllo di gestione”

- servizi demografici limitatamente alle denunce di nascita e alle denunce di morte, al rilascio di documenti d'identità urgenti ed indifferibili;

Area “edilizia pubblica, ecologia, ambiente e servizi alla collettività”

- servizi di manutenzione

- servizio cimiteriale e gestione cimiteri;

Area “polizia locale”

- servizio di prevenzione e controllo del territorio.

2) Secondo le specifiche esigenze dei servizi assegnati, spetta ai responsabili dell'area delle PP.OO. dare applicazione alla presente ordinanza procedendo all'individuazione delle attività che non possono essere rese in modalità di lavoro agile e del personale che non può accedervi per la natura delle prestazioni rese, dando atto che compete ai responsabili stessi individuare il personale che svolge attività lavorativa in presenza anche in deroga all'individuazione dei servizi di cui al decreto del Sindaco prot. 3827/2020, laddove sovverrano ragioni di necessità ed urgenza.

3) Dovrà essere comunque assicurata la presenza negli uffici della sede comunale di almeno un operatore per ogni servizio.

4) Ai sensi dell'art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, i dipendenti che non svolgono attività indifferibile da rendere in presenza saranno collocati in congedo per ferie fino all'attivazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa agile di cui sopra e si evidenzia che il DPCM 11.3.2020 fa salve le previsioni contenute all'art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM dell'8 marzo, che raccomanda ai datori di lavoro di promuovere fino al 3 aprile la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

DISPONE

5) Nei confronti del personale che svolga attività indifferibili da rendere in presenza presso la sede municipale, oltre all'osservanza delle direttive impartite a tutta la cittadinanza:

- è vietato recarsi fisicamente nell'ufficio ove siano presenti altri colleghi;
- l'eventuale pausa caffè dev'essere consumata da soli e NON in compagnia di uno o più colleghi.

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, lett. e), del Decreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020, i dipendenti saranno collocati in congedo per ferie fino all'attivazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa agile di cui sopra.

7) di dare atto che come indicato dall'art. 1, comma 6, del DPCM 11.3.2020, per il Lavoro agile attivato dal 12 marzo 2020 al 25 marzo salvo proroghe, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge n. 81/2017 sono derogati.

8) come indicato dalla circolare 1/2020 della Funzione Pubblica, di comunicare via PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it al Dipartimento le misure adottate in materia di LAE (pari indicazione è contenuta al punto 9 della Direttiva n. 2/2020 della Funzione Pubblica (le Amministrazioni comunicano tempestivamente, via PEC, al Dipartimento della Funzione Pubblica le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile.

9) La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del segretario comunale e dei responsabili dell'area delle posizioni organizzative incaricati di darne attuazione, delle RSU del Comune di Malcesine, delle OO.SS. territoriali e della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo on line e nella sezione di amministrazione trasparente.

Malcesine, 17.3.2020

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Lombardi